

Scuola Musicale Morlacchi
in Perugia

Regolamento

Regolamento della
Scuola Musicale Morlacchi
in Perugia

Degli Allievi
Capo 1^o

Articolo 1^o

La Scuola musicale Morlacchi ~~ha~~
per scopo l'insegnamento della musica, dei
giovani d'ambo i sessi, che dotati delle ne-
cessarie disposizioni, desiderando d'intra-
prendere e compiere la loro educazione nei
diversi rami dell'arte musicale. —

Articolo 2^o

L'anno scolastico è di 10 mesi da co-
minciare dal 1^o ottobre, e terminare
il 15 agosto. —

Articolo 3^o

Il numero degli allievi, ^{La} ~~si~~ ammettersi
alle scuole viene fissato come ap-
presso:

1^o Teoria e solfeggio

(a) Sezione maschile 36^o 15

(b) Sezione femminile " 15

2^o Pianoforte (scuola preparatoria

della durata di anni 5) H. 16

3.° Istrumenti ad arco

(a) Violino e Viola H. 12

(b) Violoncello e Contrabasso . 6

4.° Istrumenti a fiato in legno ed
in ottone H. 18

5.° Canto corale

(a) Sezione maschile } numero il
(b) Sezione femminile } limitato

Articolo 4.°

Quando nelle classi vi faranno dei posti
vacanti, questi saranno conferiti in
seguito a concorso per esame a quegli allie-
vi della Scuola che li domanderanno.

In tal guisa le classi saranno mantenute
con quel numero di allievi indicato nel-
l'art. precedente, e i posti saranno da-
ti agli allievi più meritevoli.

Articolo 5.°

Per ottenere l'ammissione, ciascun aspi-
rante dovrà soddisfare alle seguenti con-
dizioni:

1.° Presentare al Direttore della Scuola una
domanda in carta legale da L. 60, nel-
la quale dichiarare a quale istruzione
intendono applicarsi

intende

2.° a detta domanda dovrà unire:

(a) L'atto di nascita che comprovì
l'età richiesta dal genere di studio

o il certificato

musicale prescelto (V. art. 5)

(b) La fede di subita vaccinazione
~~e~~ quello di aver sopportato il vaiolo.

(c) L'attestato di buona condotta
rilasciato dal Sindaco del Comune
ove l'aspirante ha domicilio —

3^a) Dovrà inoltre dimostrare di
avere piena conoscenza del leggere e
scrivere e di quanto concerne al-
meno la istruzione che s'impartisce
nella seconda classe delle Scuole
Elementari —

(b) Dar prova di possedere il comples-
so delle condizioni fisiche ed intellettua-
li reputate necessarie per assicurare
una buona riuscita nello studio
della musica —

Articolo 6^o

L'età per gli aspiranti alle diverse
scuole è stabilita come segue: —

(a) Per la scuola di solfeggio non
minore di anni 8.

(b) Per la scuola di violino e piano,
forte non minore di anni 9 ne mag-
giore di anni 13.

(c) Per gli altri istumenti ad
arco non minore di anni 11 ne mag-
giore di anni 15.

(d) Per gli istumenti a fiato in
legno non minore di anni 10 ne

maggior di' anni 16, per quelli in
ottone non minor di' anni 10, nè
maggior di' anni 20. —

(c) Per la scuola corale, sezione
femminile, non minor di' anni
16 nè maggior di' anni 25; se-
zione maschile, non minor di' an-
ni 18 e non maggior di' anni 30

Articolo 7°

Enalora l'ammissione alle scuole sia
richiesta da giovani già iniziati nella
musica, essi dovranno assoggettarsi
allo studio degli elementi ^e del solfeg-
gio, per quel tempo che sarà riconosciuto
sufficiente a raggiungere la necessaria
capacità nello studio stesso. —

Articolo 8°

L'aspirante, riconosciuto ^a per ~~per~~ merso d'e-
samen in possesso delle condizioni espresse
nei capoversi A e B dell'art. 5°, sarà
ammesso temporaneamente, all'oggetto
di sperimentare se egli sia dotato delle
attitudini necessarie per lo studio della
musica. Tale esperimento sarà di
un anno; dopo di che l'aspirante su-
birà un esame di conferma e potrà esse-
re ammesso definitivamente, ovvero
licenziato. —

Potranno nondimeno essere esonerati dal

periodo di esperimento gli aspiranti
che si presentino già iniziati nella mu-
sica, e in seguito a esami siano rico-
nosciuti idonei per essere assegnati
a un dato anno di studio del corso
al quale aspirano. —

Articolo 9°

L'ammissione temporanea o d'espe-
rimento, è comprovata da un certifi-
cato del Direttore, quella definitiva
da una carta d'ammissione alla
scuola. —

Articolo 10°

Il pagamento delle tasse sarà dovuto in
conformità del vigente Statuto. —

Articolo 11°

Gli esami per il passaggio da un anno
all'altro di corso saranno dati alla fi-
ne dell'anno scolastico. —

La forma degli esami è rimessa al
giudizio ed alle cognizioni pratiche
della Commissione esaminatrice, co-
stituita come all'art. 23 dello Statuto.

Gli esami stessi si faranno colla gui-
da del programma in vigore per cia-
scuna scuola. —

Articolo 12°

Gli allievi dovranno essere costumati e diligenti, condursi con il dovuto rispetto verso i superiori e tenere in ogni circostanza un decoroso contegno. -

Articolo 13°

Tutti gli allievi dovranno trovarsi puntualmente nelle rispettive scuole all'ora fissata dall'orario; il ritardo non giustificato sarà considerato come assenza. -

Articolo 13° bis 14

Gli allievi si recheranno alle lezioni cogli strumenti e la musica di loro proprietà; solamente quelli che studieranno degli strumenti non facilmente portabili riceveranno la lezione adoperando quelli di proprietà della Scuola. -

Articolo 14° 15

I maestri prenderanno nota nel registro mensile delle assenze degli allievi. Verificandosi tre assenze consecutive non giustificate dai genitori degli allievi, o loro rappresentanti, i maestri riferiranno al Direttore per i provvedimenti che faranno del caso. -

Articolo 15° 16

Un allievo non potrà prodursi in qualsiasi si trattamento pubblico o privato.

za il consenso scritto del Direttore, il quale non lo darà se non dietro l'assenso del ~~repetitor~~ maestro. —

Articolo 16: 17

Gli allievi e le allieve non possono rifintarsi di prendere parte alle esercitazioni musicali della Scuola si private che pubbliche. Essi debbono eseguire nelle esercitazioni come nei saggi della scuola, ^{quassiasi} ~~qualunque~~ ^{per} parte principale o secondaria, di coro, d'orchestra, o di accompagnamento che venisse loro assegnata dal Direttore. —

Articolo 17: 18

Gli alunni che durante la lezione turbano la quiete e il ^{buon} ~~buon~~ ordine nella classe, ne possono essere, esauriti gli altri merzi, allontanati dal Maestro per quella lezione. Per una pena più grave l'insegnante riferisce al Direttore. —

Articolo 18: 19

Le trasgressioni degli allievi sono punite gradatamente secondo la gravità della colpa; queste punizioni sono:

1° Grado

Ammonizione privata dell'alunno da

^{1°} all'alcuno
infriggersi dal maestro. -

2° Grado

Ammonizione da parte della Commissione. - - -

3° Grado

(a) Sospensione temporanea dalla classe stabilita dal Direttore. -

(b) Esclusione dalla scuola per l'anno in corso. -

L'ultimo grado (lettera b) delle punizioni dovrà essere pronunciato dalla Commissione ed approvato dalla Giunta Municipale. -

Articolo 19: 20

I genitori, o chi li rappresenta, sono garantiti dei guasti che gli alunni potessero arrecare alla proprietà della scuola e rispondono della condotta e ~~applicazioni~~ dei medesimi anche fuori della scuola stessa. -

Capo 2°

Del Direttore, dell'insegnamento e dei maestri

Articolo 20: 21

Il Direttore, che per l'andamento giornaliero della scuola rappresenta la Commissione, sotto la dipendenza del Presidente della medesima, delibera in ogni emergenza intorno al servizio ordinario delle scuole, e provvede in ordine

agl' inconvenienti che possono quotidianamente ^{o veri, o falsi} ~~perdersi~~ riferendo però sempre il suo operato, o a voce o in iscritto, alla Commissione, secondo la gravità dei casi. Accordi quindi permessi temporanei che non oltrepassino i giorni tre sia agli allievi, che ai maestri, dietro domanda in iscritto. -

Riceve i reclami dei maestri come pure degli allievi, e provvede a seconda dei casi come è detto fin sopra. -

Invia alla fine dell'anno al Sindaco un resoconto morale della scuola - -

Articolo 21: 22

L'insegnamento avrà luogo in tutti i giorni della settimana eccettuati: il giovedì, ^{il giovedì} ~~il venerdì~~, ^{il venerdì} ~~il sabato~~, e quelli di vacanza straordinaria date per le scuole secondarie a norma del calendario scolastico che annualmente viene pubblicato dal R. Provveditore agli studi.

Articolo 22: 23

Gli allievi delle classi inferiori e medie avranno tre lezioni la settimana; quelli delle classi superiori due. -

Articolo 23: 24

Una tabella costantemente affissa nel locale della scuola indicherà per ogni corso l'ora ^{in cui cominciano} ~~di lezione~~ ^{quella in} ~~che si termina~~

si provvederà nei modi voluti dagli
art. 30 e seguenti del vigente regolamento
degli uffici comunali in data 1.º lu-
glio 1892. -

Articolo ~~28~~: 29

I maestri potranno usufruire per uso delle
rispettive classi della musica esistente
nell'archivio della scuola -

Capo 3º

Delle esercitazioni e degli esperimenti

Articolo ~~29~~: 30

Durante l'anno scolastico, in epoca da deter-
minarsi dal Direttore d'intesa coi ma-
estri, avranno luogo delle esercitazioni degli
allievi per la pratica della musica collettiva.

Articolo ~~30~~: 31

Compiuto il corso delle lezioni, avranno
luogo un saggio e la distribuzione dei
premi. -

Articolo ~~31~~: 32

Il Direttore, di concerto coi maestri,
stabilisce i programmi per dette esercitazio-
ni e per il saggio. -

Ogni maestro prova e dirige i pezzi da ese-
guirsi dai rispettivi allievi; il Direttore

si occupa dei perpi d'insieme da eseguirsi dagli alunni delle varie scuole.

Capo 4°

Del Bidello-Custode

Articolo 32° 33

Il Bidello-Custode è nominato dalla Giunta inteso il parere del Direttore e della Commissione. -

Esso dovrà trovarsi sempre a disposizione della scuola, ed oltre all'adempimento ordinario del suo servizio, sarà tenuto ad eseguire tutti gli ordini e le istruzioni che gli verranno impartiti dal Direttore e dai maestri. -

Avrà pure la responsabilità della conservazione degli istrumenti, dei mobili e di quant'altro esiste nella scuola. -

Articolo 33° 34

Le trasgressioni del Bidello-Custode saranno punite con una multa ritenuta sul salario, colla sospensione dall'impiego ed anche con il licenziamento per parte della Giunta Municipale in seguito a rapporto della Commissione. -

Capo 5°

Disposizioni Generali

Articolo ~~34~~: 35

Gli esami finali saranno dati in presenza della Commissione, del Direttore e dei Maestri.
L'idoneità si esprime numericamente con punti di merito da zero a dieci -
Per superare l'esame l'alunno deve riportare almeno sei punti -

Articolo ~~35~~: 36

Per ogni scuola, e per ogni classe del corso (della durata di quel numero di anni indicato nel programma della scuola stessa) gli allievi potranno conseguire: un premio assoluto, un primo premio, un secondo premio, una menzione onorevole. -

Articolo ~~36~~: 37

Il premio assoluto ed il primo premio consistono in una medaglia d'argento; il secondo premio in una medaglia di bronzo; la menzione onorevole in un Diploma. -

Articolo ~~37~~: 38

Per conseguire detto premi occorre che gli alunni riportino: per il premio assoluto, una media mensile di nove punti e dieci punti all'esame finale.

Per il primo premio, una media mensile di punti otto e $\frac{1}{2}$ e punti 9 e $\frac{1}{2}$ all'esame.

Per il secondo premio una media mensile

di punti $7\frac{1}{2}$ e punti 9 all'esame.
Per l'onorevole menzione una media mensile di 7 punti e punti 8 all'esame.

Articolo 38: 39

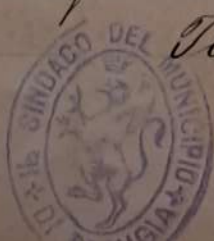
Le all'esame finale fin' allieci appartenenti alla medesima classe ottengono il medesimo punto, si preferiscono quelli che hanno una migliore media mensile: a parità di condizioni, anche nella media mensile, decide la sorte.

Articolo 39: 40

Durante l'intero corso, come all'art. 16, e nei due anni consecutivi, al termine del corso stesso, gli allieci faranno obbligati di prendere parte ad ogni esercitazione, ai concerti, alle accademie che ^{si organizzano} ~~verranno~~ ^{organizzate} dalla Scuola, né potranno esser ^{dispensati} ~~esentati~~ ^{dispensati} dalla parte qualsiasi che verrà loro affidata dal Direttore.

Approvato dalla Commissione della Scuola unificata, nell'adunanza del 15 Novembre 1892, e approvato dalla Giunta nell'adunanza del 19 Novembre 1892.

Vistosi,
Perugia 1° Dicembre 1892.



Il Sindaco
A. Bugnion